



COMUNE DI MASIO
Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del Reg.
Data 02.09.2014
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquattordici** addi **due** del mese di **settembre** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - AIRAUDO GIOVANNI STEFANO	P	8 - ROGGERO LAURA	A
2 - CACCIABUE GIOVANNI CESARE	P	9 - CONTI GIOVANNI	P
3 - PAGANO GIAN MARCO	A	10 - POGGIO LUCIANO	P
4 - CACCIABUE MARTA	P	11 - ADORNO RAFFAELLA	P
5 - ZANELLATO FABRIZIO	P	12 -	
6 - DONDO GIULIANA	A	13 -	
7 - GAMBINO GIANNI	P		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dr. Vincenzo Scibetta**.
Il Presidente Sig. **Airaudò Giovanni Stefano** in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

COMUNE DI MASIO



COMUNE DI MASIO Provincia di Alessandria

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ESAME ED APPROVAZIONE

Successivamente in prosecuzione di seduta con l'ulteriore presenza del consigliere Gian Marco Pagano

Invitato dal Presidente il Segretario comunale riferisce della necessità di disciplinare gli aspetti della imposta sui servizi indivisibili di nuova applicazione

Elencati i servizi svolti dal Comune individuati dal propest regolamento, riferisce delle disposizioni disciplinanti la TASI con particolare riferimento alle facoltà rimesse alla discrezionalità del Comune impositore.

Al termine della relazione il Presidente sollecita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed, in mancanza di interventi, invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del relatore;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

« *Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore* »

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 669 a 702 del succitato art. 1, legge 147/2013) e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. In particolare il predetto articolo 52 alla rubrica "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni." così testualmente dispone:

- « 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
3. – omissis
4. – omissis
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

– omissis –

»

VISTO inoltre l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

- « A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

»

VISTI infine:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

« 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 settembre 2014;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da ultimo modificato dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione dell'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, nelle parti in cui dispongono per il solo anno 2014 le scadenze dei pagamenti e della trasmissione delle deliberazioni consiliari;

ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, in originale agli atti;

A VOTI unanimi palesemente espressi

D E L I B E R A

- 1) approvare il « Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (IUC) - Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) », allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
- 2) dare atto che copia della presente deliberazione:
 - a) sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;



COMUNE DI MASIO
Provincia di Alessandria

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ESAME ED APPROVAZIONE

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

PARERE TECNICO

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D Lgs. 18.08.2000 n.267.

Masio, li 02.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D Lgs. 18.08.2000 n.267.

Masio, li

Il Responsabile Servizio Finanziario

Copertura finanziaria da inserire a Bilancio anno 2014 e da liquidarsi previa prenotazione di impegno con determina del Responsabile del Servizio

Il Responsabile Servizio Finanziario

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ESAME ED APPROVAZIONE

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Airaudò Giovanni Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Masio, li / 9 / 2014

La su estesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

è stata trasmessa in data odierna all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Alessandria ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. . approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Masio, li / 9 / 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Masio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Scibetta

